



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI E PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Prot. n°



GDAP-0157392-2007

PU-GDAP-1e00-17/05/2007-0157392-2007

Alle Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe. – Via Trionfale, 79/a
00136 – ROMA

O.S.A.P.P. – Via della Pisana, 228
00163 – ROMA

C.I.S.L. – F.P.S./P.P. – Via Lancisi, 21
00161 – ROMA

U.I.L. – P.A./P.P. – Via Emilio Lepido, 46
00175 – ROMA

C.G.I.L. – F.P./P.P. – Via Leopoldo Serra, 31
00186 – ROMA

Si.N.A.P.Pe. – Via dei Banchi Vecchi, 58
00186 – ROMA

F.S.A. C.N.P.P. – Via degli Arcelli C.P. 18208
00175 - ROMA

Si.A.L.Pe. – A.S.I.A. - Via della Consolata, 43/A
00165 – ROMA

S.A.G. – P.P. - Via Trinità dei Pellegrini, 1
00186 – ROMA

e, p.c. Si.A.P.Pe – Via Belice, 13
00012- GUIDONIA (ROMA)

U.S.P.P. (UGL – FNPP – CLPP – LISIAPP)
Via G. Mompiani, 7
00192 - ROMA

Alla Direzione Generale del Personale e della Formazione
SEDE

OGGETTO: Convocazione del 21 maggio 2007 ore 15.00.

Schema decreto riorganizzazione G.O.M.

Funzionamento U.S.P.E.V.

Schema di regolamento in materia di esercizio di attività di Polizia Giudiziaria da parte della
Polizia Penitenziaria.



Ministero della Giustizia

Facendo seguito a precorsa corrispondenza, si trasmettono, per doverosa informativa, la nuova bozza di schema di regolamento recante norme in tema di esercizio dell'attività di polizia giudiziaria da parte della Polizia Penitenziaria nonché la nuova bozza di provvedimento relativo al funzionamento dell'USPEV.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Schema di Regolamento recante norme in tema di esercizio dell'attività di polizia giudiziaria da parte della Polizia Penitenziaria. Istituzione del Nucleo investigativo centrale.

Il Ministro della giustizia

- VISTO l'articolo 81, comma 4, della Costituzione;
- VISTO l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988 n. 400;
- VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395 recante "ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria", e il relativo regolamento di servizio del Corpo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82;
- VISTO il Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della L. 15 dicembre 1990, n. 395";
- VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82, recante il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;
- VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della L. 28 luglio 1999, n. 266";
- VISTI gli articoli 55 e seguenti del codice di procedura penale;
- VISTO il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 5, 8, 12, 13 e 14;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", e in particolare l'articolo 53;
- VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione di misure privative e limitative della libertà personale", nonché il relativo regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
- RITENUTO che occorre procedere alla regolamentazione dell'attività di polizia giudiziaria svolta dalla Polizia penitenziaria, mediante la costituzione a livello centrale di un apposito servizio di polizia giudiziaria che, nel quadro

della generale attribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria agli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria, sia destinato a svolgere tale attività in via prioritaria e continuativa in materia di criminalità organizzata e terroristica, assicurando il coordinamento ed il supporto delle investigazioni svolte a livello periferico, anche ai fini di garantire l'ordine all'interno degli istituti penitenziari e di tutelarne la sicurezza;

- SENTITE le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;
- UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ...;
- VISTA la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data ...;

DECRETA

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende:

- per "Dipartimento", il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
- per "Capo del Dipartimento", il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
- per "Nucleo", il Nucleo investigativo centrale;
- per "Ufficio", l'Ufficio per l'attività ispettiva e del controllo;
- per "istituto", un istituto di prevenzione e pena;

Articolo 2 (Istituzione del Nucleo investigativo centrale)

1. Ai sensi dell'articolo 12 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, è istituito all'interno dell'ufficio per l'attività ispettiva e del controllo del Dipartimento, un servizio centrale di polizia giudiziaria, denominato "Nucleo investigativo centrale".

Articolo 3 (Funzioni del Nucleo)

1. Il Nucleo svolge in via continuativa e prioritaria le funzioni indicate all'articolo 55 del codice di procedura penale, alle dipendenze funzionali e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, per fatti di reato commessi in ambito penitenziario o comunque direttamente collegati all'ambito penitenziario.

2. Il direttore dell'Ufficio esercita i poteri attinenti all'organizzazione, al coordinamento ed al controllo delle attività del personale assegnato al Nucleo, al fine di renderle funzionali alla complessiva azione dell'Ufficio.

Articolo 4

(Nomina del responsabile del Nucleo)

1. Il responsabile del Nucleo è nominato dal Capo del Dipartimento tra il personale appartenente ai ruoli direttivi della polizia penitenziaria, di comprovata capacità ed esperienza.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12, commi 2 e 3, 13 e 14 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
3. Al Nucleo è assegnato esclusivamente personale appartenente ai ruoli della Polizia penitenziaria. Con provvedimento del Capo del Dipartimento è determinato l'organico del Nucleo.
4. A seguito del verificarsi di vacanze nell'organico, la Direzione generale del personale e della formazione provvede ad emanare apposito interpello. Il Capo del Dipartimento, sulla base delle domande presentate, designa coloro che sono assegnati al Nucleo, in ragione della preparazione culturale, del giudizio riportato nel rapporto informativo, dello svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria per almeno due anni, nonché dei titoli che documentano una speciale preparazione nelle funzioni di polizia giudiziaria.

Articolo 5

(Attività di polizia giudiziaria svolta in sede periferica)

1. Presso gli istituti, il responsabile dell'Area della sicurezza individua unità di personale appartenente ai ruoli della Polizia penitenziaria per lo svolgimento l'attività di polizia giudiziaria di iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria; tra essi designa il responsabile secondo l'ordine gerarchico.
2. Il personale individuato ai sensi del comma 1, nell'esercizio delle funzioni indicate all'articolo 55 del codice di procedura penale, dipende funzionalmente dall'autorità giudiziaria, ferma restando la dipendenza gerarchica dal direttore dell'istituto ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
3. L'attività di polizia giudiziaria, all'interno degli istituti, è svolta unitamente agli altri compiti istituzionali attribuiti dalla legge agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche all'Area della sicurezza dei Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria.

Articolo 6

(Competenza del Nucleo)

1. L'attività di indagine, di iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria, per fatti di reato commessi, in tutto o in parte, in ambito penitenziario, o comunque direttamente connessi all'ambito penitenziario, è svolta dal Nucleo qualora si tratta:
 - a) di delitti di criminalità organizzata o di terrorismo interno o internazionale;
 - b) di indagini per fatti che riguardano più istituti penitenziari o che comunque interessano ambiti territoriali eccedenti la provincia in cui è situato l'istituto;

- c) di indagini che, in ragione della particolare riservatezza o del coinvolgimento di personale operante presso un istituto, non possono essere svolte dalla polizia penitenziaria in servizio nel medesimo istituto.
2. Ferma l'esclusiva dipendenza funzionale dall'autorità giudiziaria, il responsabile del Nucleo, d'intesa con i responsabili dell'attività di polizia giudiziaria in sede periferica, può convocare riunioni o stabilire altre forme di collegamento per assicurare il coordinamento delle investigazioni ed ottimizzare le risorse impiegate. Agli stessi fini, può delegare, per lo svolgimento dei singoli atti di indagine, il responsabile dell'attività di polizia giudiziaria presso i provveditorati o gli istituti ovvero disporre la temporanea aggregazione di personale del Nucleo presso il provveditorato o l'istituto ove è in corso l'attività di investigazione.
3. Ai fini di garantire l'ordine all'interno degli istituti penitenziari e di tutelarne la sicurezza, fatto salvo il segreto investigativo, il responsabile del Nucleo, con cadenza mensile, inoltra al direttore dell'Ufficio una relazione scritta nella quale, limitatamente ai fenomeni di criminalità organizzata e di terrorismo, sono evidenziati i collegamenti delle organizzazioni criminali con l'ambito penitenziario e le eventuali articolazioni interne, utilizzando a tali fini esclusivamente provvedimenti giudiziari e atti dell'Amministrazione.

Articolo 7

(Assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria)

1. Personale appartenente ai ruoli della Polizia penitenziaria può essere applicato alle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso la procure della Repubblica, su richiesta del procuratore generale della corte d'appello o del procuratore della Repubblica ai sensi degli articoli 5 e 8 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, purché non vi ostino prioritarie esigenze di servizio dell'ufficio di appartenenza del personale.
2. Personale appartenente ai ruoli della Polizia penitenziaria applicato alle sezioni di polizia giudiziaria è, di regola, assegnato allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale per fatti di reato commessi in ambito penitenziario o comunque direttamente collegati all'ambito penitenziario. Allo stesso possono anche essere delegate funzioni concernenti l'esecuzione penale delle sentenze e dei decreti di condanna.

Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma,

Il Ministro della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;
- VISTO il D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146, recante, tra l'altro, l'istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria;
- VISTO il D.M. 22 gennaio 2002 relativo al nuovo assetto organizzativo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
- VISTO il D.L. 6 maggio 2002, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 2002, n. 133, e successive modificazioni, istitutivo dell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale;
- VISTO il D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato;
- VISTO il D.M. 31 marzo 2004 che istituisce l'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento;
- VISTO il Provvedimento del Capo del Dipartimento 21 luglio 2005 per la prima organizzazione dell'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza;
- CONSIDERATA la necessità che, in attesa dell'emanazione dell'apposito regolamento di servizio, sia assicurato con immediatezza il regolare funzionamento dell'Ufficio per la sicurezza personale per la vigilanza, allo scopo di conformare le strutture e le dotazioni di risorse umane e strumentali alle accresciute necessità di protezione e sicurezza, perseguendo altresì obiettivi di razionalizzazione della spesa e di incremento della efficienza;
- SENTITE le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale;

EMANA
il seguente Provvedimento

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Provvedimento si intendono:
- per "Ministero", il Ministero della giustizia;
 - per "Dipartimento", il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;

- per “Capo del Dipartimento”, il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria;
- per “Amministrazione”, l’Amministrazione penitenziaria;
- per “Ufficio”, l’Ufficio per la sicurezza personale e la vigilanza;
- per “Direttore”, il Direttore dell’Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza;
- per “U.C.I.S.”, l’Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale;
- per “Centro amministrativo”, il Centro amministrativo “Giuseppe Altavista”;

Art. 2
(Funzioni)

1. L’Ufficio assicura l’adempimento dei compiti attribuiti dal D.M. 31 marzo 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2004, n. 167, nonché il coordinamento dei connessi e conseguenti servizi di sicurezza e di vigilanza delle sedi la cui sorveglianza sia espressamente affidata all’Ufficio.
2. L’Ufficio dispone di sedi di servizio in Roma, individuate con provvedimento del Capo del Dipartimento.
3. Quando i servizi di protezione e di vigilanza sono svolti fuori dal territorio del Lazio, l’Ufficio si avvale di regola dell’Ufficio per la sicurezza e delle traduzioni presso il Provveditorato regionale dell’Amministrazione competente per territorio, il quale vi provvede, nell’osservanza delle disposizioni emanate dall’Ufficio, con personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio nel territorio di competenza. In caso di carenza o indisponibilità di apparecchiature o automezzi funzionali al servizio, l’Ufficio fornisce le risorse materiali necessarie per il tempo dell’espletamento del servizio stesso. Le spese inerenti al servizio gravano sugli uffici di appartenenza del personale impiegato.

Art. 3
(Attribuzioni del Direttore)

1. Il Direttore agisce in piena autonomia operativa, nel rispetto delle direttive emanate dall’U.C.I.S. in riferimento ai servizi di protezione e tutela, delle linee guida e degli obiettivi di gestione assegnati dal Capo del Dipartimento, delle disposizioni regolamentari specificamente emanate per il servizio assegnato all’Ufficio.
2. Il Direttore, in caso di necessità, dispone in via d’urgenza l’impiego di personale e di materiali al fine di assicurare i servizi di protezione e di tutela. I provvedimenti d’urgenza sono immediatamente sottoposti al Capo del Dipartimento per la ratifica.
3. Per garantire la costante informazione e per consentirne la più incisiva azione di coordinamento e di indirizzo, il Direttore riferisce periodicamente al Capo del Dipartimento sull’andamento del servizio, producendo trimestralmente una dettagliata relazione sullo stato del servizio e delle attività svolte, con riguardo ai servizi di tutela svolti, ai materiali ed al personale impiegati.

Art. 4

(Risorse umane e posti di funzione)

1. Fino alla adozione del Regolamento di servizio indicato all'articolo 6 del D.M. 31 marzo 2004, e della successiva determinazione delle dotazioni organiche, all'Ufficio è assegnato personale:

- a) dei ruoli e delle qualifiche del Corpo di polizia penitenziaria e del ruolo degli Ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia;
- b) dei ruoli del comparto ministeri dell'Amministrazione, profilo amministrativo contabile, cui affidare le funzioni di sub-consegnatario per debito di vigilanza ai sensi del D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, del consegnatario addetto al Centro amministrativo per la gestione del materiale mobile dell'Ufficio.

Art. 5

(Disposizioni transitorie)

1. Il Direttore propone al Capo del Dipartimento, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente provvedimento, una dettagliata relazione sul modello organizzativo e sulla disciplina operativa dell'Ufficio.

2. Fino all'adozione del regolamento di servizio per le attività dell'Ufficio, è attribuito al Direttore il compito di assicurare il collegamento ed il coordinamento con l'U.C.I.S. per le finalità previste all'articolo 4 del D.M. 31 marzo 2004. A tal fine, il Direttore partecipa alle riunioni dell'U.C.I.S. in rappresentanza della Amministrazione.

3. Fino all'emanazione degli atti regolamentari che disciplinano i criteri, requisiti e modalità di accesso in servizio, e di permanenza in servizio alle dipendenze dell'Ufficio, è provvisoriamente assegnato all'Ufficio:

- a) tutto il personale in forza ai reparti di vigilanza delle sedi del Ministero e del Dipartimento;
- b) tutto il personale già posto alle dipendenze funzionali del Gruppo operativo mobile ed impiegato nei servizi di scorta e di tutela di persone appartenenti all'Amministrazione centrale della giustizia disposti dall'U.C.I.S., o per altro provvedimento del Ministero dell'interno;
- c) tutto il personale in forza al Centro amministrativo, anche se temporaneamente assegnato in Roma per distacco da altre sedi penitenziarie, a qualunque titolo già impiegato in servizio di scorta e di tutela di persone appartenenti all'Amministrazione centrale della giustizia disposti dall'U.C.I.S., o per altro provvedimento del Ministero dell'interno.

4. Il personale è temporaneamente posto alle dirette dipendenze funzionali dell'Ufficio, che provvede al suo impiego ed alla sua gestione, ed è provvisoriamente assegnato al Centro amministrativo, che provvede per gli aspetti amministrativi e contabili della gestione, e per la corresponsione degli emolumenti e dei rimborsi posti a carico dell'Amministrazione. Il Centro amministrativo è autorizzato a corrispondere gli anticipi di denaro dovuti per i servizi fuori sede ed a liquidare le relative competenze anche al personale del Corpo di polizia penitenziaria distaccato a prestare servizio in Roma per le esigenze dell'Ufficio. Parimenti, è autorizzato a liquidare le eventuali competenze accessorie a carico dell'Amministrazione per

il lavoro straordinario prestato, ed ogni altro emolumento accessorio dovuto per effetto di contratti di lavoro od accordi sindacali. Il Centro amministrativo provvede alle necessarie comunicazioni alle Direzioni penitenziarie che amministrano il personale distaccato sugli emolumenti elargiti ai fini dell'assolvimento degli adempimenti fiscali e contabili di rispettiva competenza.

5. Nelle more della determinazione delle dotazioni strumentali e materiali dell'Ufficio con effetto immediato sono trasferiti e rimessi nella sua piena ed esclusiva disponibilità:

- a) gli autoveicoli ed i motoveicoli a disposizione dell'Amministrazione – di qualsiasi tipologia e comunque immatricolati – in atto già adibiti ai servizi di protezione;
- b) il materiale d'armamento, nonché l'equipaggiamento ad esso correlato, i beni e le attrezzature strumentali, i sistemi di comunicazione e sicurezza, in atto già impiegati per le necessità dei servizi di protezione;
- c) le dotazioni di vestiario, nonché l'equipaggiamento ad esso correlato, acquisite nel tempo per lo scopo d'uso e le necessità d'impiego del personale addetto ai servizi di vigilanza, scorta e tutela.

6. La Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi è incaricata di disporre la cessione del materiale al Centro amministrativo che lo assume in carico e ne cura la gestione contabile per conto dell'Ufficio.

Roma li,

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO